



Un quesito su giunta comunale e pagamento in misura ridotta per sanzioni amministrative ambientali

Risponde la Dott.ssa Stefania Pallotta

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda:

Per le violazioni dei regolamenti comunali la Giunta comunale può stabilire la misura ridotta in un importo diverso dalla cifra più favorevole tra il doppio del minimo e la terza parte del massimo della sanzione edittale?

Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):

Nel sistema amministrativo punitivo l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 disciplina il pagamento in misura ridotta, ossia una forma di una composizione in via amministrativa con pagamento volontario ridotto. Il destinatario della contestazione, qualora si avvalga di tale facoltà, arresta il procedimento amministrativo sanzionatorio attraverso la corresponsione di una somma di denaro il cui importo è predeterminato dalla legge.

Sotto il profilo del *quantum debeatur*, il dato testuale del 1° comma dell'art. 16 della legge n. 689/1981 statuisce che la somma da pagare in misura ridotta corrisponda alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo. Di regola, la conciliazione amministrativa si attua col versamento della cifra più favorevole tra due importi alternativi individuati dalla legge (la terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa oppure il doppio del minimo); in caso di sanzioni pecuniarie sprovviste di minimi edittali, l'importo è determinato automaticamente nella terza parte del massimo della sanzione.

Tale criterio applicativo, originariamente rigido, è ora derogabile dalle Giunte comunali e provinciali in caso di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali. Infatti, l'art. 6 bis del decreto legge n. 92/2008, convertito nella legge 24 luglio 2008 n. 125, ha sostituito il 2° comma dell'art. 16 della legge n. 689/1981: la novella dispone che per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale possa stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo.

Va rilevato che la norma impone che tale potere degli organi di governo degli enti locali sia comunque esercitato nel rigoroso perimetro del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista.

Pubblicato il 9 febbraio 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.



**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)